



PARERE MOTIVATO
n.82 del 12 Giugno 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale n. 10 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione “ex campo sportivo”. Comune di Eraclea (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 12 Giugno 2018 come da nota di convocazione in data 19 Giugno 2018 prot. n.219760;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Eraclea con nota prot. n. 820 del 12.01.2018 acquisita al protocollo regionale al n. 13451 del 12.01.2018 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 10 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "ex campo sportivo";

PRESO ATTO CHE in data 18 aprile 2018 la Commissione Regionale VAS con parere n. 49, ha ritenuto che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante parziale n. 10 al Piano degli Interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione "ex campo sportivo" del Comune di Eraclea, debba essere integrato relativamente alle matrici suolo-sottosuolo, traffico veicolare e, conseguentemente matrice rumore, anche in termini cumulativi, matrici che necessitano di un maggior approfondimento, come del resto evidenziato anche nei pareri espressi dalle autorità ambientali consultate;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.578 del 21.02.18 assunto al prot. reg. al n.71496 del 23.02.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 12.02.18 assunto al prot. reg. al n.65413 del 20.02.18 del Comune di Jesolo;
- Parere n.15656 del 27.02.18 assunto al prot. reg. al n.76761 del 27.02.18 di Veritas;
- Parere n.21188 dell'1.03.18 assunto al prot. reg. al n.80957 dell'1.03.18 di ARPAV;
- Parere n.328 del 2.03.18 assunto al prot. reg. al n.82768 del 5.03.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 18/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la presente verifica riguarda una variante urbanistica per la riqualificazione di un ambito, un tempo occupato da campo sportivo e aree pubbliche, situato nel centro urbano di Eraclea Mare. La variante al Piano degli Interventi, prevede l'inserimento di nuove attività residenziali turistiche, sulla base dell'attuazione di un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004, attraverso la modifica della attuali destinazioni d'uso presenti. L'intervento in oggetto ricade tra le vie Livenzuola e Magnolie in Eraclea Mare. L'ambito comprende un campo sportivo ora dismesso, un'area verde e parte di via Magnolie. La destinazione d'uso è esclusivamente residenza turistica. La superficie territoriale dell'ambito corrisponde a 12.840 mq (comprensivi della viabilità pubblica) e la volumetria massima assentibile è di 10.245 mc. La variante in oggetto, corredata da specifica scheda norma, prevede la realizzazione di un villaggio residenziale con spazi aperti dedicati alla mobilità ed edifici polifunzionali.

Gli interventi privati riguardano, appunto, il villaggio residenziale, composto da otto corpi di fabbrica (per un totale di 54 appartamenti), i quali raggruppano una zona a verde con piscina e area polifunzionale; gli interventi pubblici consistono in un grande parcheggio ad uso pubblico posto ad



Ovest, un parcheggio pubblico lungo via Livenzuola e un collegamento alla Piazza Livenzuola con percorso ciclopeditonale. A seguito del parere espresso dalla Commissione è pervenuta la documentazione ad integrazione, precisamente: *“Premesso che con parere motivato n. 49 del 18 aprile 2018, la Commissione Regionale VAS – Autorità ambientale per la valutazione Ambientale Strategica, ha disposto che il rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante parziale n° 10 al PI di Eraclea relativo al recepimento di un accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 – compendio “ex campo sportivo” debba essere integrato da un approfondimento finalizzato ad analizzare gli impatti relativi alla matrice suolo-sottosuolo, traffico veicolare e conseguentemente, matrice rumore, anche in termini cumulativi.”* Tenuto conto degli approfondimenti prodotti relativamente alla matrice “Sottosuolo”, il Valutatore nella documentazione integrativa dichiara, che: «Nella Carta delle Unità Geologiche della Provincia di Venezia¹ l’ambito rientra nel sistema costiero e più precisamente nell’unità del litorale indifferenziato. Questa unità è costituita da sabbie medio fini e sabbie limose, con abbondanti bioclasti, costituenti spiagge, cordoni litoranei e sistemi di dune in contatto con la costa attuale. Nelle depressioni interdunali, sono rinvenibili alternanze di argille organiche, torbe e sabbie limose argillose. Spessore variabile, probabilmente con valore massimo di circa 12 m. Nella Carta dei Suoli della Provincia di Venezia², redatta da ARPAV, l’area di studio rientra nell’Unità Cartografica JES1/ERA1, ossia sistemi di dune, spesso spianate dall’attività antropica, costituiti prevalentemente da sabbie. Tale U.C. appartiene alla Pianura costiera sabbiosa attuale con suoli non decarbonatati. In particolare, i due suoli hanno le seguenti caratteristiche:

- JES1: suoli a profilo Ap-C, profondi, tessitura grossolana, estremamente calcarei, alcalini in superficie e fortemente alcalini nel substrato, non salini, drenaggio rapido, falda profonda.
- ERA1: suoli a profilo Ap-AC-C, profondi, tessitura da media in superficie a grossolana nel substrato, estremamente calcarei, alcalini, leggermente salini in superficie, molto salini in profondità, drenaggio buono, falda profonda.

In considerazione della delicatezza della matrice, anche in termini cumulativi, riferiti alla sicurezza e alla salute umana, si propone che, prima dell’attuazione, venga prodotto opportuno studio geologico/geotecnico con la prescrizione che vengano attuate tutte le misure necessarie al fine di non interferire con le falde e di non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica.

Relativamente alla matrice *“accessibilità e traffico”*: *«Al fine di caratterizzare le dinamiche della mobilità che interessano la rete viaria di adduzione all’area dove si colloca l’intervento, è stata condotta un’indagine utilizzando i dati sui flussi veicolari ricavati dallo studio del traffico prodotto ad Agosto 2013 nell’ambito del PUA “Valle Ossi” e su quelli aggiornati ad Agosto 2017 nell’ambito della rivisitazione del progetto stesso. Più precisamente il rilievo è stato eseguito nella giornata di sabato 12 agosto 2017.... In conclusione in base alle valutazioni su riportate, anche in relazione agli impatti cumulativi, risulta che nello stato di progetto durante le ore di punta del mattino e della sera transitano su via Livenzuola circa 120 vetture/ora. Si tratta di volumi di traffico compatibili con la tipologia di strada che continua a conservare un livello A di servizio.»*

Relativamente alla matrice *“Clima acustico”*: *“Considerato che da quanto esposto nel capitolo “accessibilità e traffico” l’aumento del numero di veicoli generato dall’intervento risulta minimo, è ragionevole ritenere che le emissioni acustiche non comportino effetti significativi e apprezzabili sugli impatti relativi alla componente rumore”.*

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 giugno 2018, dalla quale emerge che la *“Variante parziale n. 10 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di pianificazione denominato ex campo sportivo”*, si ritiene che il Rapporto Ambientale Preliminare non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente, a condizione che prima dell’attuazione venga predisposto opportuno studio geologico/geotecnico finalizzato ad acquisire i parametri necessari alle future progettazioni.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nella dichiarazione a chiarimento del 14 maggio 2018, e



recepiti le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 18/2018; con la prescrizione che prima dell'attuazione dovranno essere poste in essere tutte le misure necessarie al fine di non interferire con le falde e di non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica.

Inoltre, al fine di prevenire possibili criticità e assicurare il controllo sull'ambiente, dovrà essere realizzato un apposito monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità quali suolo e sottosuolo, qualità aria e acqua, al fine di attuare opportune misure correttive e costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante Parziale n. 10 al Piano degli Interventi nel Comune di Eraclea per il recepimento di un accordo di pianificazione "ex campo sportivo", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che prima dell'attuazione venga prodotto, opportuno studio geologico/geotecnico finalizzato ad acquisire i parametri necessari alle future progettazioni ed a garantire la sicurezza e la salute umana, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere attuate tutte le misure necessarie al fine di non interferire con le falde e di non compromettere lo stato quali-quantitativo della risorsa idrica;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare dal RAP e nella dichiarazione a chiarimento del 14 maggio 2018;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Myotis*



- mystacinus, Pipistrellus kuhlii;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Eraclea, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si dà atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Inoltre, al fine di prevenire possibili criticità e assicurare il controllo sull'ambiente, dovrà essere realizzato un apposito monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità quali suolo e sottosuolo, qualità aria e mobilità, al fine di attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine